



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

Sezione Prima Civile

Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8671/2019** avente ad oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili

dott. Antonella Guerra

Presidente

dott. Massimo Vaccari

Giudice

dott. Claudia Dal Martello

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

promossa da:

TULLIA (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. F.Z., elettivamente domiciliato presso il suo studio in *** VERONA, RICORRENTE

Contro

GAIO (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. F.M. e dall'avv. E.B., elettivamente domiciliato presso il loro studio in **** VERONA,

RESISTENTE con

l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica. All'udienza del 16.12.2021 le parti hanno precisato le seguenti

CONCLUSIONI:

Conclusioni di parte ricorrente:

“1) Confermarsi il provvedimento presidenziale 5.2.2020 che pone l'obbligo a carico del sig. Gaio di versare la somma di euro 700,00= a titolo di contributo al mantenimento per la figlia Tulliola a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente alla stessa sul conto corrente a lei intestato, con aumento Istat come per legge;

2) Disporsi la divisione nella misura del 70% a carico del padre e 30% della madre, in considerazione delle esposte e provate rispettive capacità economiche, delle spese accessorie e straordinarie relative alla figlia Tulliola, così come specificate e regolamentate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona di seguito riportato:

- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;

- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;

- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici; libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico; tasse universitarie;

- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche richieste da istituti privati; costi relativi a corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private;

- SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche;

- SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura; viaggi e vacanze senza i genitori.

Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate, perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.

Per quanto riguarda le spese che richiedono un preventivo accordo, il genitore dovrà comunicare all'altro ciò che ritiene utile o necessario per l'interesse dei figli. Nel caso di disaccordo lo stesso dovrà essere espresso in forma scritta, entro il termine di 10 giorni. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa sarà comunque divisa tra i genitori secondo le quote concordate.

Dichiararsi i coniugi economicamente indipendenti e che nulla è dovuto l'uno all'altro per ogni qualsivoglia titolo e/o ragione.

In via istruttoria: ci si richiama alle memorie 183 nn. 2 e 3 in atti anche con riferimento alle contestazioni sulle richieste avverse.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

Con vittoria di spese e compensi di lite”.

Conclusioni di parte resistente:

“Nel merito

I) Revocare l'obbligo a carico del signor Gaio di versare alla signora Tullia entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di € 700,00 quale contributo per il mantenimento della figlia Tulliola, con effetto dal 18 giugno 2021, data di deposito dell'istanza per la modifica dell'ordinanza presidenziale del 05.02.2020, ad oggi non ancora decisa.

2) Porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di corrispondere direttamente alla figlia Tulliola la somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario della medesima, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;

3) Porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire per il 50% alle spese di mantenimento straordinario dalla figlia Tulliola, come da Protocollo Famiglia in vigore presso il Tribunale di Verona che di seguito si riporta:

I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;

II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;

III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici; libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico; nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;

IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private;

V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).

VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato; centro ricreativo estivo; attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura; spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;

Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà

esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa; il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della figlia, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.

Il rimborso avverrà mensilmente mediante bonifico bancario dietro presentazione dei documenti di spesa, fatte salve le spese medico-sanitarie che non necessitano di essere previamente autorizzate perché urgenti che devono in ogni caso essere tempestivamente comunicate e documentate.

4) Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che pertanto nulla è reciprocamente dovuto per il loro mantenimento.

5) Con rifusione delle spese di lite in caso di opposizione.

In via istruttoria

Il signor Gaio rinnova le istanze istruttorie già avanzate con la propria memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. del 01.12.2020, che di seguito si trascrivono letteralmente: ... omissis... ”

Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC

Con sentenza n. 1486/2020, pronunciata da questo Tribunale e pubblicata il 3.10.2020, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11.10.1990 tra Tullia e Gaio ai sensi dell'art. 4, comma XII, l. 898/70, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.

Esaurita la fase istruttoria le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe.

Osserva il Collegio che residuano da decidere le opposte domande relative al contributo al mantenimento della figlia Tulliola, nata il 7 maggio 2002, non autosufficiente sul piano economico.

Va innanzitutto rilevato che nel corso del procedimento, iniziato nell'ottobre 2019, sono sopravvenuti anche nell'ultimo periodo significativi cambiamenti nella situazione della giovane, incidenti sulla legittimazione ad agire quanto al suo mantenimento.

Non solo Tulliola è divenuta maggiorenne, ma, come emerso nelle allegazioni delle parti, in specie a partire dall'istanza depositata il 18.07.2021 dal resistente e dalla replica dalla ricorrente (depositata l'8.10.2021), sono sopravvenute importanti novità quanto al luogo ove la ragazza abitualmente vive.

Nell'istanza il resistente ha chiesto in corso di causa, a modifica dei provvedimenti presidenziali, l'elisione dell'obbligo a suo carico di versare alla ricorrente il contributo al mantenimento per la figlia e, di contro, che fosse previsto il pagamento a sé del contributo a carico della ricorrente nella misura mensile fissa di euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. A base delle richieste ha affermato che la figlia dal gennaio 2021 si sarebbe trasferita da lui stabilmente, sovvertendo così la precedente prevalente collocazione presso la madre.

La resistente ha negato che la figlia si fosse trasferita dal padre, ma ha ammesso che dal gennaio 2021 ha trascorso presso ciascuno dei genitori un tempo pressochè paritetico. Ha inoltre aggiunto che dal 6 settembre 2021 la ragazza, ultimati gli studi superiori, “si è trasferita a vivere a Bologna”, ove ha iniziato a frequentare il corso universitario di Scienze della Comunicazione e ove continua i corsi presso l'Accademia di Musical, che già seguiva da qualche anno. È significativo che nelle conclusioni formulate nella propria memoria (depositata l'8.09.2021) la ricorrente, fermo il rigetto delle istanze dell'altra parte, abbia concluso nel senso che il resistente continuasse ad essere onerato del versamento del contributo per euro 700,00 mensili, ma con dazione diretta alla figlia, e, altresì, per la dazione da parte sua, sempre direttamente alla figlia, del contributo di euro 400,00 mensili, “somma che si ritiene proporzionata in base al reddito delle parti e alla sua certezza”; ha infine concluso per il riparto delle spese straordinarie per il 70% a carico del resistente e per il 30% a suo carico, sempre sulla scorta del principio di proporzionalità.

Quanto allegato dalla ricorrente e la dazione alla figlia da parte sua dell'importo sopra indicato (successivamente aumentato ad euro 450,00, come riferito negli scritti conclusivi) sta a significare di fatto che la giovane non coabita più stabilmente presso di lei.

All'udienza del 4 settembre 2021, ferme le reciproche contestazioni sulla ricostruzione della permanenza di Tulliola presso il padre a partire dal gennaio 2021, tuttavia si è dato atto dell'ulteriore modifica della situazione, come riportata dalla ricorrente nella replica, e di trattative in corso proprio per verificare se, alla luce delle nuove circostanze, fosse possibile il raggiungimento di un accordo.

Già sulla scorta di tali elementi può affermarsi che dal settembre 2021 Tulliola di fatto viva stabilmente per conto proprio a Bologna, senza che sia tuttora riscontrabile il permanere di uno stabile collegamento con l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 dicembre 2021 le parti hanno confermato che il padre dall'ottobre 2021 versa direttamente alla figlia il contributo di euro 700,00.

Il nuovo assetto della vita di Tulliola trova conferma anche negli scritti conclusivi.

Nell'istanza il resistente ha chiesto in corso di causa, a modifica dei provvedimenti

Innanzitutto le parti concordano sul pagamento, da parte di ciascuna, direttamente alla figlia del contributo al mantenimento, sia ordinario che straordinario. In secondo luogo il resistente dà atto – e ciò rileva rispetto alle precedenti istanze ed allegazioni del giugno 2021 – che “dallo scorso settembre Tulliola vive autonomamente a Bologna, dove frequenta l’università; è quindi venuto meno quel legale stabile con l’abitazione di uno dei genitori che giustificava il pagamento del contributo al mantenimento da un genitore all’altro” (pag. 2 comparsa conclusionale). Quanto alla ricorrente, nei propri scritti conclusivi riporta di avere elevato ad euro 450,00 mensili il contributo che ha cominciato di propria iniziativa a versare direttamente a *Tulliola*, con ciò avvalorando il venire meno dei presupposti della legittimazione iure proprio in ordine al contributo dovuto dall’altro genitore alla figlia (senza che in senso contrario possa valere la circostanza, del tutto eccezionale, che la figlia abbia di recente trascorso 15 giorni di quarantena presso la madre causa Covid-19).

Appurato, quindi, l’allontanamento dalla casa genitoriale della figlia, senza che l’abitazione dell’una o dell’altra parte permanga ad essere per lei il punto di riferimento stabile, cui fare sistematico ritorno, va accertata la sopravvenuta carenza di legittimazione iure proprio delle parti in ordine al contributo al mantenimento di Tulliola ed alle spese straordinarie, in quanto sul punto sussiste ora unicamente la legittimazione ad agire della figlia (Cass. 29977/2020).

Alla luce delle sopravvenienze in fatto va altresì revocato l’obbligo posto a carico del resistente di versare il contributo al mantenimento della figlia e la quota parte delle spese straordinarie alla ricorrente, di cui al provvedimento presidenziale del 5 febbraio 2020.

Il complessivo andamento del procedimento ed il suo esito costituiscono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:

- Dichiara la sopravvenuta carenza di legittimazione iure proprio delle parti;
- Revoca l’obbligo posto a carico del resistente di versare il contributo al mantenimento della figlia e la quota parte delle spese straordinarie alla ricorrente, di cui al provvedimento presidenziale del 5 febbraio 2020;
- Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2022

Il Giudice Estensore

dott. Claudia Dal Martello

La Presidente

dott. Antonella Guerra